



Approfondimento del Centro studi Cnai sulle novità del decreto Fare

Sicurezza semplificata

Dal Duvri alle denunce: adempimenti light

DI MANOLA DI RENZO

Il cosiddetto decreto del fare semplifica gli adempimenti in materia di sicurezza.

Il decreto legge n.69 del 21 giugno 2013 ha alleggerito gli adempimenti sul lavoro, in materia di salute e sicurezza, di natura formale.

Il Centro studi Cnai, ha analizzato l'art. 32 del decreto legge, individuando i principali campi di intervento.

Duvri. Per i settori a basso rischio infortunistico, è possibile nominare un proprio incaricato, in possesso dei necessari requisiti, per la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. Il conferimento o la sostituzione del soggetto incaricato deve tempestivamente essere evidenziato nel contratto di opera o di appalto.

Rimane l'obbligo di predisporre il Duvri per quei servizi che comportano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XVI.

Attività a basso rischio. È stabilita l'adozione di un de-

creto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, dove sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'Inail.

Al decreto è allegato il modello per le aziende, operanti in settori a basso rischio, per attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi, come previsto dagli artt. 17, 28 e 29 del dlgs 81/08.

Formazione. Sono inserite misure di ottimizzazione della formazione e degli aggiornamenti delle figure di Rspp e Aspp, al fine di evitare la duplicazione delle attività formative. Coloro che hanno già svolto percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in parte o completamente, a quelli necessari per il ruolo rivestito, vedranno riconoscersi appositi crediti formativi.

Verifiche attrezzature. Vengono introdotte disposizioni per la verifica periodica delle attrezzature di lavoro al fine

di valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. La prima verifica viene effettuata dall'Inail, previa richiesta dell'azienda, che vi provvede-

re entro 45 giorni, ovvero l'Asl oppure l'Arpa. Entrambi, Inail, Asl e Arpa hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale impossibilità a effettuare la verifica, dandone adeguata motivazione. In caso di loro assenza, il datore di lavoro può incaricare un soggetto pubblico o privato purché abilitato.

Gli oneri derivanti sono a carico del datore di lavoro.

Cantieri. Introdotta misure semplificative anche per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento in caso di cantieri temporanei e mobili.

Comunicazioni telematiche. Le comunicazioni obbligatorie di cui al T.u. artt. 225, 240, 250 e 277 (superamento valori esposizione, esposizione anomala, inizio lavoro, infortunio da agente biologico) possono essere effettuate in via telematica anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Denuncia degli infortuni. Le denunce degli infortuni inviate all'Inail verranno acquisite dagli organi di vigilanza mediante accesso telematico, attraverso il Sistema informativo nazionale.

